

# SCHEDE DI TECNICA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

## ***LA GESTIONE DELLE IMPRESE CREDITIZIE***

### ***IL SISTEMA FINANZIARIO ED IL MERCATO DEI CAPITALI***

Il **sistema finanziario** è l'insieme di soggetti, norme, strumenti e canali che assicurano la creazione e la movimentazione dei mezzi di pagamento ed il trasferimento delle risorse finanziarie dalle unità di risparmio (unità in avanzo) alle unità di investimento (unità in disavanzo).

Il **credito** consiste in uno scambio di ricchezza, attualmente disponibile, contro la promessa di una controprestazione futura che comporta il pagamento di un interesse.

Colui che effettua la prestazione attuale è chiamato **creditore**, colui che la riceve ed è tenuto ad effettuare la controprestazione è detto **debitore**.

Il **credito** è **diretto** quando lo scambio avviene direttamente tra le parti, è detto **indiretto** quando si ha invece l'intervento di un **intermediario finanziario**.

I più diffusi intermediari finanziari sono le **banche**.

I principali **intermediari finanziari non bancari** sono:

- Imprese di assicurazione ed istituti di previdenza
- Società di intermediazione mobiliare (SIM)
- Società di gestione del risparmio (SGR)
- Società di investimento a capitale variabile (SICAV)
- Società di leasing e factoring
- Poste Italiane s.p.a.
- Cassa Depositi e prestiti

Il **mercato dei capitali** è formato da una rete di mercati nei quali s'incontrano la domanda e l'offerta di capitali. La domanda è alimentata da soggetti che cercano finanziamenti, l'offerta proviene dai risparmiatori. I prezzi che si formano su tale mercato prendono il nome di tasso d'interesse.

## **FUNZIONI DELLA BANCA, EQUILIBRIO E RISCHIO DELL'ATTIVITÀ BANCARIA**

La **banca** è un'impresa che opera nel settore del credito e dei regolamenti monetari, esercitando attività di intermediazione e attività finanziarie, che si affiancano e si intrecciano con la prestazione di numerosi servizi.

Le funzioni esercitate dalle banche sono:

- **Funzione creditizia:** (le banche operano come intermediari tra coloro che offrono capitale e coloro lo richiedono)
- **Funzione monetaria:** (le banche rappresentano il cardine del sistema dei regolamenti monetari la cui quota più rilevante è operata mediante moneta bancaria di tipo cartolare- assegni- o di tipo elettronico – carte di credito, Riba, ecc-)
- **Funzione di servizi:** (le banche offrono alla clientela una gamma sempre più vasta di servizi di investimento e di prestazioni varie – come pagamenti di utenze, cassette di sicurezza ecc.-)
- **Funzione di trasmissione degli impulsi di politica monetaria:** (le banche influenzano il processo di produzione e distribuzione del reddito nazionale attraverso la concessione del credito; la autorità creditizie possono dunque adottare provvedimenti che mediante il sistema bancario raggiungono gli operatori economici incidendo sul sistema economico generale)
- **Funzione di supporto allo sviluppo delle imprese:** (le banche mediante particolari interventi finanziari danno impulso alla ricerca ed al rinnovamento delle imprese)

La gestione bancaria deve essere rivolta a raggiungere i seguenti obiettivi:

- Operare in condizione di **liquidità (equilibrio finanziario)**
- Mantenere uno stato di **solvibilità (equilibrio patrimoniale)**
- Conseguire un **reddito** adeguato e soddisfacente (**equilibrio economico**)

L'esercizio del credito è soggetto, come qualsiasi attività d'impresa, al **rischio d'impresa**, cioè alla possibilità di subire perdite.

I rischi affrontati dalle banche si distinguono in:

- **Rischi di credito:** derivanti dall'intermediazione creditizia e distinti a loro volta in **rischi finanziari** (legati all'andamento delle entrate e delle uscite) e **rischi economici** (legati alle inadempienze dei clienti, e che gravano sulla redditività)
- **Rischi di mercato:** relativi all'instabilità del mercato dei capitali, provocati dunque da variazioni dei tassi d'interesse, delle quotazioni dei titoli e delle valute.
- **Rischi operativi:** relativi all'operatività della banca, come quelli tecnologici, legali e di sicurezza.

Il **Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria** è composto da alti funzionari delle banche centrali nazionali dei dieci paesi più industrializzati (G10). Nel 1988 il Comitato ha approvato l'accordo **Basilea 1**, rivolto ad accrescere la patrimonializzazione delle banche e promuovere la concorrenza. Nel 2004 è stata fornita la versione definitiva dell'accordo **Basilea 2** che punta a rafforzare la stabilità delle banche. I tre pilastri dell'accordo sono:

- Requisiti patrimoniali minimi
- Controllo prudenziale
- Disciplina del mercato

L'innovazione fondamentale di Basilea 2 consiste nella gestione e quantificazione dei rischi assunti da ogni banca. Ogni impresa viene sottoposta a un processo di valutazione al termine del quale viene attribuita alla stessa un voto (**rating**) che ne esprime il merito creditizio.

I modelli organizzativi tipici delle imprese bancarie sono:

- **Banca universale:** ente creditizio che raccoglie fondi e concede finanziamenti in ogni forma e con scadenze diverse, opera in tutti i settori del mercato dei capitali e fornisce un'ampia gamma di servizi.
- **Gruppo plurifunzionale:** sistema coordinato di società governato dalla società capogruppo che svolge funzioni di pianificazione strategica dell'intero gruppo.

Le banche possono assumere la forma giuridica di **società per azioni** e **società cooperative per azioni**.

### **LE AUTORITÀ CREDITIZIE NAZIONALI**

Le norme che disciplinano il settore del credito sono raccolte nel Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (**TUB**).

Le **autorità creditizie nazionali** sono:

- Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (**CICR**): organo che dà l'indirizzo generale e politico del sistema del credito (presieduto dal Ministro dell'Ec. E Fin., vi partecipano i ministri dei dicasteri economici)
- **Ministro dell'Economia e delle Finanze:** emana decreti in materia di credito e risparmio e sostituisce il CICR in caso di urgenza (attuale ministro è Giulio Tremonti)
- **Banca d'Italia:** istituto di diritto pubblico con il compito di vigilanza sulle banche e sugli altri intermediari non bancari (attuale Governatore della Banca d'Italia è Mario Draghi)

**L'attività di vigilanza** ha per scopo la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati, avendo riguardo alla tutela degli investitori e alla stabilità del sistema finanziario.

La vigilanza esercitata dalla Banca d'Italia si distingue in:

- **Vigilanza strutturale:** consiste nei controlli all'entrata, sull'espansione e sulla partecipazione al capitale delle banche.
- **Vigilanza prudenziale:** consiste in controlli sull'operatività delle banche. È di tipo **informativo** (le banche sono tenute ad inviare alla Banca d'Italia bilanci, segnalazioni periodiche ed ogni altro documento richiesto); **regolamentare** (le banche sono tenute a seguire le istruzioni a carattere generale della Banca d'Italia); **ispettiva** (realizzata attraverso ispezioni presso le banche).

**Il patrimonio di vigilanza** è un aggregato formato dalle voci del patrimonio netto contabile (capitale sociale e riserve) e da una serie di elementi che pur avendo la natura di debiti, offrono garanzie ai creditori della banca perché consentono di assorbire svalutazioni di attività e perdite inattese.

Il patrimonio di vigilanza può essere considerato come il patrimonio che le banche devono accantonare a fronte dei rischi per il credito concesso ai clienti.

Secondo l'accordo di Basilea 2 il patrimonio di vigilanza che deve essere accantonato da ciascuna banca deve essere proporzionale al rischio dei clienti della banca.

### **LA BANCA CENTRALE EUROPEA ED IL SISTEMA EUROPEO DELLE BANCHE CENTRALI**

**Il sistema europeo delle banche centrali (SEBC)** è un'organizzazione formata dalla **Banca centrale europea (BCE)** e dalle banche centrali nazionali dei paesi dell'Unione europea con i compiti di emettere la Moneta unica e di gestire la politica monetaria avendo come obiettivo principale la stabilità dei prezzi.

La BCE è il massimo organismo di gestione della politica monetaria comune con funzione di assicurare che i compiti del SEBC siano assolti attraverso le banche centrali nazionali.

### **IL SISTEMA DI GARANZIA DEI DEPOSITANTI**

Il sistema di garanzia dei depositanti in Italia è basato sull'istituzione di un **Fondo interbancario per la tutela dei depositi bancari**. Il fondo ha la natura di consorzio tra banche, tutte le banche sono tenute ad iscriversi ed a versare la propria quota di contribuzione. Il limite massimo di rimborso di ogni depositante è attualmente di centomila euro.

## CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI BANCARIE

Le operazioni svolte dalle banche sono:

- **Operazioni di intermediazione creditizia** suddivise in operazioni di raccolta fondi (con cui la banca si procura i mezzi necessari per la sua funzione di intermediazione); operazioni di impiego fondi (con cui la banca concede finanziamenti)
- **Operazioni di investimento finanziario:** la banca acquista e gestisce partecipazioni e strumenti finanziari
- **Servizi di investimento:** la banca negozia per conto della clientela strumenti finanziari.
- **Operazioni complementari:** incassi e pagamenti per conto terzi, cassette di sicurezza
- **Operazioni collaterali:** leasing, factoring, carte di credito, fondi comuni d'investimento

### ***LE OPERAZIONI DI RACCOLTA FONDI: DEPOSITI E CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA***

#### ***I DEPOSITI BANCARI***

I **depositi** costituiscono la fondamentale operazione di raccolta fondi effettuata dalle banche nell'esercizio della loro attività. Attraverso tali operazioni le banche diventano debitrice verso i depositanti ai quali dovranno restituire i capitali maggiorati degli interessi maturati.

Dal punto di vista giuridico il deposito bancario è un contratto : unilaterale, reale, oneroso.

I **depositi a risparmio libero** sono rimborsabili a vista ( nel senso che il cliente può ritirare il denaro in qualsiasi momento) e sono comprovati da un '**libretto di risparmio**'.

Nel libretto vengono registrate tutte le operazioni compiute con l'indicazione del saldo risultante a credito del cliente. I libretti possono essere :

- **Nominativi** : servono ad identificare il creditore, solo l'intestatario può effettuare prelevamenti.
- **Al portatore** : sono titoli di credito letterali ed autonomi, la banca non è pertanto tenuta ad identificare colui che presenta il libretto allo sportello. (tali libretti non possono superare un saldo di 12.500 euro)

I **depositi a risparmio** sono detti **vincolati** quando il depositante rinuncia, per un prefissato periodo di tempo , a disporre delle somme versate oppure accetta di ottenerne il rimborso solo dopo averlo richiesto con un periodo di anticipo prestabilito.

## **I CONTI CORRENTI DI CORRISPONDENZA**

I **conti correnti di corrispondenza** sono strumenti tecnici che consentono ai clienti di utilizzare la moneta bancaria di tipo cartaceo ed elettronico e servono per regolare, in base alla disciplina giuridica del mandato, una grande varietà di operazioni e servizi bancari. Traggono il loro nome dal fatto che le diverse operazioni sono ordinate o confermate per lettera o con il rilascio di documenti.

I conti correnti sono alimentati da operazioni di varia natura:

- Gli **accrediti** derivano da versamenti, liquidazioni di stipendi e pensioni, incassi di assegni, giroconti etc
- Gli **addebiti** derivano da emissioni di assegni bancari, prelievi, acquisti mediante carte di credito, rate di mutui, bonifici e giroconti a favore di terzi.

Il contratto di conto corrente di corrispondenza da un punto di vista giuridico non ha disciplina specifica, è un **rapporto atipico**, riconducibile alla disciplina del **mandato**; è in realtà un rapporto contrattuale complesso che risulta dalla combinazione di molti negozi giuridici.

**L'apertura di un conto corrente** comporta le seguenti operazioni:

- Identificazione del soggetto
- Sottoscrizione del contratto in due esemplari
- Deposito della firma (al fine di valutare l'autenticità della firme su assegni ed altre disposizioni)
- Sottoscrizione di un lettera di adesione alle coperture assicurative
- Effettuazione della prima operazione di c/c
- Rilascio del libretto d'assegni

L'operazione di **giroconto** consiste nel trasferimento puramente contabile, di una somma dal conto dell'ordinante al conto del beneficiario

L'espressione **bonifico** indica invece disposizioni di pagamento impartite alle banche da correntisti a favore di soggetti non titolari di c/c ( in realtà la parola bonifico viene ormai usata come sinonimo di giroconto)

Le **coordinate bancarie** sono un insieme normalizzato di cifre e lettere costruito per la precisa individuazione di un determinato conto corrente di corrispondenza, in modo da favorire il trattamento degli ordini di bonifico o giroconto e delle altre disposizioni di pagamento rendendo più veloci i trasferimenti di denaro fra clienti di banche diverse. Le coordinate vengono espresse secondo uno standard composto da una serie di campi, l'attuale codice denominato **IBAN** è composto da :

- Codice paese (due lettere alfabetiche che per l'Italia sono IT)
- Check digit (codice controllo di due cifre)
- CIN (un solo carattere di alfabetico, garantisce l'esattezza delle coordinate)
- Codice ABI (cinque cifre, identifica la banca domiciliataria del c/c)

- Codice CAB (cinque cifre, identifica lo sportello domiciliatario del c/c)
- Numero di c/c ( dodici caratteri alfanumerici, identifica il c/c)

**Conti correnti on-line:** esistono 3 soluzioni per operare nell'on-line banking:

- Stipulare con la propria banca un contratto per l'attivazione di un canale telematico sul proprio conto corrente già esistente (internet banking)
- Conti correnti appositamente concepiti da banche specializzate nell' on-line per essere utilizzati solo via Internet
- Banche virtuali, istituite e controllate da banche tradizionali, che abbinano al conto corrente on line la possibilità di usufruire della rete di sportelli della banca controllante per eseguire talune operazioni.

**L'estratto conto** è un documento che riporta in ordine cronologico le operazioni che in un determinato periodo di tempo hanno dato luogo ad addebiti ed accrediti. Il testo unico stabilisce che gli estratti conto si intendono tacitamente approvati dal cliente in mancanza di opposizione scritta, quando sono trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento. L'estratto conto viene redatto secondo un modello normalizzato per consentire al correntista un'agevole leggibilità.

Unitamente all'estratto conto viene inviato il **riassunto scalare** che contiene tutti i saldi formati a partire dalla precedente chiusura in ordine di valuta (giorno a partire dal quale maturano gli interessi)

In occasione della capitalizzazione degli interessi viene allegato all'estratto conto il **prospetto con gli elementi per il conteggio delle competenze e spese** nel quale sono indicate tutte le spese, la commissione per il massimo scoperto, gli interessi a credito del cliente e gli interessi a debito del cliente sugli scoperti di c/c.

Il metodo utilizzato per la contabilizzazione del c/c è il **metodo scalare procedimento amburghese**. Gli interessi, nel caso di operazioni di breve durata, sono calcolati applicando la **legge di capitalizzazione semplice, procedimento dell'anno civile**.

**I tassi di interesse** sono potenzialmente variabili e **non reciproci**, poiché il tasso sui saldi a debito del cliente è sempre più elevato rispetto a quello sui saldi a credito del cliente.

**L'estinzione del c/c** avviene su iniziativa di una delle due parti. Se il saldo finale risulta a credito del cliente l'importo viene regolato con l'invio di un assegno circolare o con bonifico; se il saldo è invece a debito del cliente la banca ne esige il pagamento immediato. Il recesso può avvenire in qualsiasi momento con il preavviso di almeno un giorno.

**IL FIDO BANCARIO**

Le **fonti di finanziamento** di un'impresa possono derivare da **capitale proprio** o da **capitale di debito**. Il capitale di debito può a sua volta derivare da debiti di funzionamento (dilazioni concesse dai fornitori) e debiti di finanziamento. I prestiti bancari rappresentano la voce principale dei debiti di finanziamento.

Le operazioni che le imprese concludono con le banche possono essere distinte in:

- **Operazioni di smobilizzo** con cui le imprese trasferiscono alla banca i propri crediti, rendendoli così liquidi
- **Prestiti**, ottenuti in diverse forme tecniche
- **Crediti di firma**, con cui la banca s'impegna verso terzi a favore del cliente.

Il **fido bancario** è l'importo massimo di credito che una banca concede, sotto qualsiasi forma, ad un cliente che ne ha fatto richiesta, dopo averne accertato le capacità reddituali, la consistenza patrimoniale e le doti morali.

I fidi possono essere:

- **Assistiti da garanzie reali** (le operazioni sono garantiti da pegno o ipoteca)
- **Basati su elementi personali** (si fondano sulla potenzialità patrimoniale ed economica del cliente, possono essere a rischio ridotto se vi sono garanzie personali fornite da terze persone)

L'utilizzo del fido può avvenire in modi diversi:

- Prendono il nome di **fidi di cassa** quelli utilizzabili attraverso prelievi di somme di denaro, quali per esempio gli scoperti di conto corrente
- Prendono il nome di **fidi di firma** quelli utilizzabili mediante avalli e fidejussioni rilasciate dalla banca a favore di terzi.

Prendono il nome di **fidi multipli** gli affidamenti accordati ad uno stesso nominativo da più banche.

La **centrale dei rischi** è un sistema informativo (banca dati, presso la Banca d'Italia) sull'indebitamento della clientela delle banche che consente di conoscere l'eventuali posizioni debitorie che i clienti hanno verso altre banche e verso altri intermediari finanziari partecipanti.

La partecipazione è obbligatoria per tutte le banche ed intermediari finanziari iscritti negli albi che devono comunicare mensilmente alla Banca d'Italia la posizione di rischio dei loro clienti.

La **richiesta di fido** deve indicare: l'importo, la durata, lo scopo, l'elenco di altri fidi in corso, le garanzie. Inoltre, le **persone fisiche** devono elencare tutte le passività alla data di richiesta; i **soggetti dotati di personalità giuridica** devono allegare l'ultimo bilancio e una situazione contabile recente.

Alla richiesta segue la fase di **istruttoria** effettuata dall'Ufficio fidi che consiste nell'acquisizione di informazioni per la valutazione del rischio di credito. Durante tale fase vengono svolte indagini esterne ed indagini interne (consistenti in analisi di bilancio per indici e per flussi su un triennio di bilanci d'esercizio; le verifiche interne si estendono anche alle prospettive aziendali).

In caso di decisione positiva, segue la **delibera di affidamento e l'erogazione del finanziamento**.

Il **debordo** è lo sconfinamento del cliente oltre il limite di fido accordato dalla banca. Possono verificarsi tre situazioni:

- **Accomodamento:** la banca delibera un aumento di fido
- **Sospensione:** la banca tiene la pratica in sospeso fino al rientro del cliente
- **Contenzioso:** la banca avvia azioni esecutive.

I **consorzi fidi** sono unioni associative con l'obiettivo di indennizzare le banche nel caso di inadempienze degli associati verso le banche, ottenere crediti a tassi più ridotti, ottenere credito per aziende di dimensioni medio piccole con ridotta forza contrattuale.

### **LE APERTURE DI CREDITO: CONCETTO E CLASSIFICAZIONE**

L'**apertura di credito** è un contratto con cui la banca s'impegna a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro che il cliente potrà utilizzare mediante più atti, senza che sussista per il cliente l'obbligo di utilizzare il credito.

L'apertura di credito è un **contratto scritto, consensuale, bilaterale e oneroso**. Atto preliminare alla conclusione di un'apertura di credito è il fido.

Le aperture di credito possono essere:

- **Per cassa:** la banca si impegna a concedere un prestito monetario (a loro volta si suddividono in **semplici** se il cliente non può ripristinare il credito, **in conto corrente** se il cliente può ripristinare la disponibilità e riutilizzare più volte il credito)
- **Per firma:** la banca concede un prestito non monetario, ma presta la propria firma per avalli e fidejussioni

Le **aperture di credito documentarie** vengono accordate dalle banche in relazione a operazioni di commercio con l'estero mediante le quali un importatore di merci chiede alla propria banca una apertura di credito che verrà utilizzata dall'esportatore presso la corrispondente estera della banca stessa, dietro la presentazione da parte dell'esportatore dei relativi documenti.

## **I MUTUI IPOTECARI**

Il **mutuo ipotecario** è una delle forme più diffuse di finanziamento immobiliare. I finanziamenti accordati in forma di mutuo sono caratterizzati dalla garanzia ipotecaria, dalla natura di prestiti a scadenza media o lunga e dall'impegno assunto da debitore di effettuare il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi in base ad un prestabilito **piano di ammortamento**.

L'**ipoteca** è una garanzia reale che si costituisce mediante iscrizione nei pubblici registri immobiliari ed attribuisce al creditore il diritto di far espropriare e vendere il bene immobile con il beneficio di trattenere dal ricavato della vendita tutto ciò che gli è dovuto dal debitore per capitale, interessi ed oneri accessori; tale diritto può essere esercitato anche nei confronti di terze persone che abbiano acquistato il bene immobile dopo l'iscrizione dell'ipoteca.

L'ipoteca si estingue mediante cancellazione dal registro a seguito di domanda scritta che attesta l'estinzione del debito o la rinuncia del creditore oppure per il decorso del termine ventennale.

Il **piano di ammortamento** è il piano finanziario di rimborso del mutuo che può prevedere rate mensili, trimestrali o semestrali costituite da una quota di capitali ed una quota di interessi.

Il **tasso** applicato ad un mutuo può essere **fisso** (se non varia per tutta la durata del mutuo), **variabile** (varia in base all'andamento del mercato dei capitali; in particolare in base ai tassi base di riferimento sono EURIBOR che rappresenta il tasso di interesse degli scambi interbancari a breve termine o all'EURIRS, relativo agli scambi interbancari a media/lunga scadenza), **misto** (costante durante il periodo iniziale, variabile in seguito).

Il tasso di interesse non può mai superare il limite preciso che costituisce la **soglia usuraria**, stabilita ogni tre mesi con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La **richiesta di mutuo** prevede la presentazione di una domanda nella quale vanno indicate:

- Le generalità del richiedente
- La descrizione dell'immobile
- La destinazione del finanziamento
- La somma richiesta
- La durata del finanziamento

Alla domanda vanno allegati la planimetria dell'immobile, copia autentica dell'atto d'acquisto, della polizza di assicurazione contro gli incendi. Il valore dell'immobile viene accertato mediante **perizia tecnica** ed il prestito è commisurato ad una percentuale di tale valore.

All'atto di **erogazione** vengono trattenute le spese di perizia, di istruttoria, l'imposta sostitutiva e l'eventuale premio di assicurazione.

In caso di mancato pagamento delle rate dei mutui le banche applicano gli **interessi di mora** .

#### ***MODULO 4: IL BILANCIO DELL'AZIENDA BANCARIA***

### **IL BILANCIO D'ESERCIZIO**

Il **bilancio delle banche** deve essere redatto in base ai principi contabili internazionali

Il bilancio si compone dei seguenti prospetti:

- Conto economico
- Stato patrimoniale
- Nota integrativa
- Prospetto delle variazioni del patrimonio netto
- Rendiconto finanziario

Il **d.lgs. 28 febbraio 2005, n . 38** ha introdotto il criterio di valutazione del **fair value** (valore corrente), che sostituisce nella valutazione di alcune voci di bilancio il criterio del costo storico.

Il **fair value** rappresenta il valore corrente convenzionale di un elemento del patrimonio aziendale, dato da corrispettivo al quale un'attività può essere scambiata o una passività estinta in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Vengono valutate al fair value le **attività finanziarie detenute per la negoziazione e disponibili per la vendita, le attività materiali ed immateriali.**

### **LO STATO PATRIMONIALE**

Lo **stato patrimoniale** deve essere redatto secondo lo schema a sezioni contrapposte (attività- passività e netto). Le voci dell'attivo sono elencate in ordine di liquidità decrescente. Le voci principali dell'attivo sono:

- Cassa e disponibilità liquide
- Titoli (distinti in 5 categorie)
- Crediti v/ banche
- Crediti v/clienti
- Attività materiali
- Attività immateriali

Le voci principali del passivo sono:

- Debiti v/banche
- Debiti v/clienti
- Titoli emessi

- Passività fiscali
- TFR
- Fondi rischi ed oneri
- Riserve da valutazione
- Riserve di utili
- Capitale
- Azioni proprie.

### **IL CONTO ECONOMICO**

Il **conto economico** prevede la **forma scalare**, mette in evidenza alcuni risultati intermedi.

Il **Margine di interesse** è determinato dalla differenza tra interessi attivi (ottenuti dai finanziamenti concessi) ed interessi passivi (che corrisponde sui mezzi raccolti).

Il **Margine di intermediazione** esprime il risultato della gestione caratteristica della banca e si ottiene aggiungendo al margine di interesse il valore delle commissioni nette (somma algebrica tra commissioni attive e passive) ed il risultato degli investimenti in partecipazioni ed attività .

Il **risultato netto della gestione finanziaria** è ottenuto aggiungendo o detraendo dal margine di intermediazione le rettifiche/riprese di valore di crediti ed attività finanziarie.

**L'utile al lordo delle imposte** è ottenuto deducendo dal risultato netto della gestione finanziaria i costi operativi ( personale, accantonamenti ecc)

**L'utile al netto delle imposte** si ottiene dalla voce precedente deducendo le imposte sul reddito dell'esercizio.

**Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto** contiene le variazioni nel capitale, nelle riserve e negli elementi del patrimonio

**Il rendiconto finanziario** fornisce ulteriori informazioni sulla situazione finanziaria della banca

La **nota integrativa** illustra i criteri di valutazione, i principi contabili adottati e fornisce alcune informazioni analitiche, è articolata in nove parti strutturate in sezioni costituita da voci e tabelle.

Il bilancio è corredato dalla **relazione sulla gestione**, predisposta dagli amministratori, riguardante l'andamento della gestione.

## ASSEGNO BANCARIO

L'assegno bancario è un **titolo di credito** consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca di pagare a terzi o a se stessi una somma indicata. Si tratta quindi di uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro: in pratica il soggetto ordina alla banca presso la quale si detiene il conto corrente, di pagare una certa somma prelevandola dal proprio conto.

Il termini tecnici si parla del **traente** che ordina al **trattario** di pagare un **beneficiario**.

Se l'assegno è emesso da una banca allora si parla di **assegno circolare**.

L'emissione di assegni è possibile solo se si verificano alcune condizioni, ovvero **se si possiede un conto corrente e se si è stipulata la convenzione con la banca**. La banca quindi consegna al correntista il libretto degli assegni (carnet). Attraverso la **girata** si trasferisce l'assegno ad un altro beneficiario. L'operazione si concretizza apponendo la firma sul retro del titolo. L'assegno può dunque essere incassato subito oppure può essere "girato " più volte. Le persone che "girano" l'assegno si assumono la responsabilità della copertura dei fondi; ovvero se il conto sul quale è emesso l'assegno non ha fondi sufficienti, chi ha posto la firma per girata garantirà il pagamento della somma indicata. Esiste la **girata piena** oppure **in bianco**. Nel primo caso si indica il nome della persona a cui si gira l'assegno (es. "per me pagate a Bianco Bianchi"); nel secondo caso si appone solo la firma.

L'assegno con la clausola "**non trasferibile**" invece indica che lo stesso deve essere pagato **solamente al beneficiario**. Egli non può per nessun motivo girare l'assegno a nessun altro beneficiario, ma potrà solo procedere all'incasso presso una banca. La clausola si appone scrivendo sull'assegno "non trasferibile".

### A partire dal 25 giugno 2008:

- l'indicazione della clausola di non trasferibilità e del nome o della ragione sociale del beneficiario è obbligatoria per tutti gli **assegni** bancari, postali e circolari d'importo **pari o superiore a 12.500 euro** (ex 5.000 euro);
- il cliente può richiedere per iscritto il rilascio di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, utilizzabili senza clausola "non trasferibile" esclusivamente per importi **inferiori a 12.500 euro**. Resta fermo l'obbligo del richiedente di corrispondere, a titolo di imposta di bollo, la somma di euro 1,50 per ciascun assegno circolare o modulo di assegno bancario in forma libera richiesto;
- per il trasferimento di assegni liberi mediante girata non è più necessaria l'apposizione del codice fiscale del girante.

Apponendo due sbarre sulla facciata anteriore, ovvero attraverso lo **sbarramento** si impone alla banca di pagare solo ad un proprio cliente oppure ad un'altra banca. L'effetto è, pertanto, di far pagare l'assegno ad una persona nota escludendo il cliente

occasionale. L'assegno sbarrato, a differenza di quello non trasferibile, può prevedere più girate.

Quando un assegno è **spillato**, ovvero quando vi si taglia l'angolo superiore sinistro della facciata, significa che ha finito di circolare. Ovviamente ciò impedisce che gli assegni rubati rientrino in circolazione.

L'assegno bancario deve essere presentato alla banca trassata per il **pagamento** entro 8 giorni se è stato emesso nello stesso comune della banca e 15 se in un altro comune (Se emesso all'estero i giorni diventano 20 o più). In caso contrario l'assegno non sarà protestato se risulterà privo di fondi.

L'assegno a vuoto è un assegno **privo di fondi**. In questi casi il beneficiario può agire in via di regresso per recuperare ciò che gli spetta sia contro il traente che contro i giranti, ma non contro la banca.

L'azione di regresso è possibile se sono rispettati i termini per il pagamento dell'assegno e se è stato constatato il mancato pagamento attraverso l'atto di protesto o la dichiarazione di rifiuto apposta dalla banca.

Coloro che non onorano gli assegni emessi sono, tra l'altro, iscritti in un archivio informatico nazionale (**CAI**) e vengono interdetti dall'emissione di assegni nell'intero territorio

### Compilazione di un assegno bancario:



1. **Il luogo di emissione.** E' un requisito formale che assume importanza in relazione al luogo in cui ha sede la banca. Se l'assegno viene emesso nella medesima località dell'agenzia bancaria dove è intrattenuto il conto corrente, la presentazione dell'assegno dovrà avvenire **entro 8 giorni** dalla data di emissione; se emesso in altra località i termini salgono a **15 giorni**.
2. **Data di emissione:** E' un campo obbligatorio. Se viene indicata una data successiva al giorno in cui è emesso, l'assegno si dice **post-datato**, ma la post datazione è considerata **illecito fiscale**, a meno che questa non sia giustificata dal tempo necessario a far pervenire l'assegno al beneficiario. E' ammessa una post-datazione di 4 giorni.

3. **L'importo in cifre:** Vanno indicati sempre due decimali, anche nel caso in cui l'importo sia intero. Si scriverà, ad esempio, "534,00". Nel caso invece in cui non sia intero, si dovrà scrivere "534,71".
4. **L'importo in lettere:** In caso di discordanza fra l'importo in cifre e quello in lettere, prevale sempre l'importo in lettere. L'assegno è comunque valido anche se l'importo è indicato una sola volta o per due volte entrambe in cifre o lettere. Riproponendo l'esempio di prima, l'importo in lettere sarà "cinquecentotrentaquattro/00", nel caso in cui l'importo sia intero. In caso di cifra non intera "cinquecentotrentaquattro/71".
5. **Il beneficiario:** è colui al quale viene pagato l'assegno. Il beneficiario può anche essere la stessa persona che emette l'assegno; in questo caso potrà scrivere il suo nome e cognome oppure "**a me medesimo**" o "**all'ordine mio proprio**". Viene utilizzato per l'incasso diretto presso la propria banca.
6. **La sottoscrizione dell'emittente:** è la firma autografa che deve corrispondere a quella depositata in banca (specimen).

## LA CAMBIALE

I titoli di credito sono documenti in base ai quali un soggetto è tenuto ad effettuare una prestazione tipicamente, versare denaro) a chi li presenta, essendone legittimamente in possesso. Il diritto del possessore ad ottenere la prestazione prescinde dalla dimostrazione delle ragioni che hanno generato il diritto stesso: è sufficiente il possesso del titolo per avere diritto alla prestazione indicata, senza dover dimostrare le ragioni giuridiche ed economiche che hanno fatto sorgere il credito. Perché siano validi, i titoli di credito devono rispettare alcuni requisiti formali indicati puntualmente dalla legge.

La cambiale (effetto) è un titolo di credito che contiene la promessa o l'ordine di pagare una certa somma, ad una determinata scadenza, in un certo luogo, a favore di chi risulta legittimamente possessore del titolo.

Esistono due tipologie di cambiali: il pagherò o vaglia cambiario e la cambiale tratta.

Il pagherò o vaglia cambiario è una promessa di pagamento: un soggetto (obbligato principale, emittente) si impegna a pagare la somma di denaro indicata nel titolo ad un altro soggetto (beneficiario).

La cambiale tratta o, più semplicemente tratta, è un ordine di pagamento: un soggetto (traente) ordina ad un altro (trattario) di pagare la somma di denaro indicata ad un altro soggetto (beneficiario), che può anche coincidere con il traente. Il trattario, apponendovi la firma, può accettare la tratta e diviene, così, il debitore principale; se il trattario non accetta la tratta, il titolo di credito è comunque valido e il debitore principale è il traente.

Perché sia valida, la cambiale deve indicare:

- la denominazione di "cambiale"
- la promessa incondizionata (pagherò) o l'ordine incondizionato (tratta) di pagare una somma determinata
- la data e il luogo di emissione
- il nome del beneficiario nel pagherò e del trattario nella tratta
- il luogo del pagamento
- la sottoscrizione dell'emittente ovvero del traente
- la data di scadenza

La cambiale, inoltre, è soggetta ad un'imposta di bollo nella misura del 12 per mille.

Una volta in possesso della cambiale, il beneficiario può attendere la scadenza e presentarla all'obbligato principale perché per ottenere il pagamento, oppure può utilizzarla per pagare un suo debito, trasferendola ad un terzo. Il trasferimento di una cambiale avviene mediante girata, ossia con l'indicazione sul retro di una dichiarazione scritta con cui il girante (beneficiario) ordina all'obbligato principale di pagare, contro la presentazione del titolo, ad un altro soggetto, il giratario. Effettuando la girata, il girante diventa a sua volta un obbligato cambiario. Qualora l'obbligato principale non provveda al pagamento, il giratario può rivalersi legalmente anche contro di lui. Il giratario può, a sua volta, girare ulteriormente la cambiale o attenderne la scadenza per presentarla all'incasso.

Alla scadenza della cambiale, il possessore può presentarsi all'obbligato principale ed esigere il pagamento della somma indicata contro la consegna della cambiale stessa. Qualora l'obbligato principale non ottemperi a quanto dovuto, il possessore della cambiale dà incarico ad un notaio o ad un ufficiale giudiziario di elevare il protesto. Con il protesto, il pubblico ufficiale scrive sulla cambiale (o sul "foglio di allungamento") un verbale sintetico del mancato incasso, indicando anche il costo della sua prestazione, che incrementa il valore dell'effetto (e, quindi, del debito dell'obbligato principale).

Il possessore della cambiale protestata può chiederne il pagamento agli altri soggetti intervenuti nella sua circolazione, gli obbligati di regresso (emittente, traente, girante/i); ciascuno di questi è tenuto ad effettuare il pagamento al portatore della cambiale e subentra nel credito nei confronti dell'obbligato principale.

Talvolta, per l'incasso delle cambiali si utilizzano appositi servizi erogati dalle banche. Presentando la cambiale all'incasso alla propria banca alcuni giorni prima della sua scadenza, questa si incarica di provvedere alla presentazione dell'effetto ed, eventualmente, alla levata del protesto. Una volta incassata la cambiale, l'azienda di credito provvede ad accreditare dell'importo corrispondente il conto corrente del beneficiario. Attraverso l'interposizione della banca si può evitare di recarsi materialmente al domicilio del debitore, vicino o lontano che sia, e di occuparsi di tutte le formalità di rito, comprese quelle eventuali legate al protesto; a fronte del servizio erogato, tipicamente, si paga solo una commissione, giacché la banca accredita la somma solo "al dopo incasso", senza effettuare alcuna anticipazione.

### **LE RICEVUTE BANCARIE**

Una valida alternativa alle cambiali è costituita dalle ricevute bancarie (ri.ba.) molto diffuse nella prassi commerciale. Si tratta di documenti che, riferendosi ad un credito, ne indicano l'ammontare, il debitore, la scadenza e si presentano alla banca perché questa ne curi l'incasso.

Le ricevute bancarie non sono titoli di credito e quindi non presentano le medesime caratteristiche delle cambiali: non possono essere girate, se non per l'incasso, non danno il diritto all'incasso a prescindere dal rapporto commerciale sottostante, non è possibile effettuare il protesto, né adire l'azione cambiaria in caso di mancato pagamento, ecc. Inoltre, per le ri.ba. non è prevista l'imposta di bollo; a questa caratteristica distintiva, in particolare, è attribuibile la grande diffusione delle ricevute bancarie.

Tipicamente, dell'incasso delle ricevute bancarie si occupa la banca: la ri.ba. viene presentata alla banca dal creditore affinché questa ne curi l'incasso. Ad incasso avvenuto ("al dopo incasso"), la banca accredita il conto corrente del debitore dell'importo corrispondente, al netto di una commissione di incasso.